SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria» **(1412)**

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 3
BERLANDA *(DC), relatore alla Commissione* 3
BONAZZI *(PCI)* 2, 3
D'ONOFRIO *(DC)* 2
FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 3

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» **(1422)**, d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 5
NEPI *(DC), relatore alla Commissione* 4, 5
POLLASTRELLI *(PCI)* 4

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» **(1482)**, d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5, 8, 12 *e passim*
D'ONOFRIO *(DC), relatore alla Commissione* 6, 12, 13
GIURA LONGO *(PCI)* 11
LAI *(DC)* 10
LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 13
NEPI *(DC)* 11
POLLASTRELLI *(PCI)* ..... 5, 8, 10 *e passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria» (1412)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti,

ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria».

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 19 settembre.

BONAZZI. Voglio esprimere il consenso del Gruppo comunista nei confronti del disegno di legge e delle indicazioni interpretative contenute nella relazione del senatore Berlanda.

In particolare voglio fare riferimento al significato da attribuire alla locuzione: «indennità di carica». Il mio intervento, quindi, più che vertere sul merito del provvedimento, vuole riprendere le considerazioni svolte sia nella relazione che negli interventi degli altri colleghi in ordine alle motivazioni del disegno di legge stesso. Tali motivazioni hanno un carattere generale: si constata in primo luogo che l'attività svolta dalle Casse di risparmio ha modificato profondamente la struttura di questi istituti, assimilandoli largamente — e in alcuni casi totalmente — agli istituti di credito ordinario, pur mantenendo loro certe caratteristiche.

Si giunge alla conclusione che ormai è anacronistico mantenere il carattere gratuito dell'attività degli amministratori di questi enti. Il ragionamento porta a conseguenze molto più ampie e radicali rispetto a quanto non ci si fosse proposti con questo disegno di legge. Mette a fuoco, in sostanza, l'esigenza di una riforma complessiva del settore. Abbiamo già parlato di questo in altra occasione: in appendice ad un provvedimento fiscale riguardante la Consob, nell'ultimo articolo, era contenuta una norma che risolveva il problema dell'accesso delle Casse di risparmio alla raccolta del credito sul mercato. Allora noi richiamammo l'attenzione sul fatto che tali modifiche alla disciplina delle Casse di risparmio erano fondate sulle stesse ragioni su cui si fonda oggi questo disegno di legge. Quella norma, ancor più di questo provvedimento, richiedeva di essere collocata in un diverso ordinamento delle Casse di risparmio. Inoltre, alla Camera dei deputati il nostro Gruppo ha presentato una proposta di riforma generale del settore, che ci riserviamo di rinnovare anche qui in Senato.

L'approvazione di questo provvedimento rende ancor più evidente la necessità di affrontare il tema di un nuovo ordinamento complessivo delle Casse di risparmio, e di non limitarsi ad alcuni aspetti tutto sommato marginali. Pur non dovendo abbandonare tali istituti alcune loro funzioni tipiche, che mantengono il proprio valore, è necessario elaborare e realizzare una struttura adeguata all'esercizio del credito, così come avviene già per gran parte degli istituti di credito ordinario, ed evitare inconvenienti che frenano l'ammodernamento, l'aggiornamento, la funzionalità e lo sviluppo di questi enti.

Non ripresento qui l'ordine del giorno — che impegnava il Governo ad affrontare tempestivamente i temi della riforma delle Casse di risparmio — accolto dal Governo come raccomandazione in sede di esame del disegno di legge n. 1284, di cui parlavo. Non voglio reiterare un atto che forse, quanto più è ripetuto, tanto meno è credibile; ma richiamo l'attenzione del Governo su questa esigenza, affinchè presenti al più presto un disegno di legge in materia.

Il nostro Gruppo si riserva di assumere eventuali iniziative per richiedere che l'argomento venga posto all'ordine del giorno.

D'ONOFRIO. Io devo tornare a ricordare, soprattutto al Governo, il problema delle assunzioni di personale da parte delle Casse di risparmio, dal momento che siamo in tema di amministrazione e gestione delle Casse di risparmio.

È nota la questione della natura giuridica di questi istituti, che attualmente sono sempre enti pubblici, ma si va sempre più rafforzando la convinzione che essi svolgano attività creditizia, che le caratteristiche della loro raccolta si avvicinino sempre più a quelle della raccolta delle banche di credito ordinario, che essi operino in regime di piena concorrenza, che, insomma, il regime giuridico che le disciplina dovrà essere sempre più avvicinato a quello delle banche di credito ordinario, ad una disciplina cioè privatistica.

Nel caso particolare delle assunzioni di personale è assurdo vincolare le Casse di risparmio con le limitazioni giustamente im-

poste agli enti pubblici veri e propri. Di ciò ci si è resi conto, ma ogni anno, nel disegno di legge finanziaria, il Governo reintroduce nella disposizione che limita le assunzioni di personale anche le Casse di risparmio, e ogni anno puntualmente il Parlamento deve promuovere una deroga che sottrae questi istituti a tali limitazioni. È auspicabile, e mi rivolgo qui al rappresentante del Governo, il sottosegretario Fracanzani, che quest'anno finalmente il Governo non includa le Casse di risparmio nell'elenco degli enti pubblici vincolati a limiti nelle assunzioni di personale, in modo da esentarci dalla ingombrante procedura di un ordine del giorno o un emendamento al disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Circa il provvedimento in discussione vorrei ringraziare il relatore, il Presidente e gli intervenuti nel dibattito, aggiungendo che concordo perfettamente sull'unica questione che mi pare sia emersa in termini di ulteriore necessità di riflessione, cioè sull'interpretazione da dare all'indennità di carica. Concordo sia con il relatore, che con il senatore Bonazzi nella loro interpretazione. Non so se sia il caso di specificare l'argomento con un piccolo emendamento, oppure se, visto che anche la conclusione della relazione dice che, tenendo conto del contesto, l'interpretazione risultante è proprio questa, possa bastare il resoconto stenografico che attesti che Commissione e Governo concordano su un certo tipo di interpretazione. In ogni caso, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non ritengo sia indispensabile apportare modificazioni al testo, perchè rischieremmo di complicare ulteriormente le cose.

BONAZZI. Del resto, è già stato interpretato così per gli altri istituti di credito.

PRESIDENTE. Appunto, visti i precedenti, vista la relazione che accompagna il disegno di legge, visto il richiamo al decreto e il puntuale chiarimento del relatore nella sua relazione alla Commissione, a me non sembra necessario presentare un apposito emendamento. Credo infatti che complicheremmo ulteriormente il problema tentando di trovare una definizione diversa per prevedere ciò che sarebbe incluso e ciò che sarebbe escluso. Del resto, la nostra unanime interpretazioe resta registrata nel resoconto stenografico.

BERLANDA, *relatore alla Commissione.* Anche ad avviso del relatore non è necessario modificare il disegno di legge nel punto in questione. Invito quindi la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.

È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di partecipare agli utili.

Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi», d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame che era stato sospeso nella seduta del 1° agosto.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Ricordo brevemente ai colleghi i termini del problema, anche perchè la Commissione già li conosce in base alla relazione che svolsi nella seduta del 1° agosto. Ricordo altresì che eravamo in attesa del parere della 5ª Commissione.

Il provvedimento prevede l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con un'aliquota del 2 per cento delle operazioni di cessione e di importazione di veicoli adattati agli invalidi, che sono titolari di patente F. Nel corso della discussione di questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, sono state avanzate proposte di modifica del disegno di legge stesso. Mi riferisco in particolare a quella del senatore Pollastrelli che chiedeva la limitazione di questo beneficio agli automezzi non superiori a 2.000 centimetri cubici di cilindrata per i veicoli alimentati a benzina e a 2.500 per i veicoli diesel. Si sono associati a questa proposta del senatore Pollastrelli alcuni colleghi e qualche dubbio è stato sollevato dal senatore Finocchiaro, che oggi non è presente.

Vi è stata poi la proposta del presidente Venanzetti volta a chiarire che l'aliquota ridotta si applica solo alle cessioni e importazioni compiute dai titolari di patente F.

Nell'articolo unico del disegno di legge si parla, infatti, di cessione e importazione di veicoli adattati ad invalidi, titolari di patente F; potrebbero però non essere loro gli operatori delle transazioni ammessi a beneficiare di questa riduzione dell'IVA.

Devo aggiungere altri due elementi: il primo è che il Governo si era riservato di presentare un emendamento; il secondo si riferisce alle riserve della 5ª Commissione nell'esprimere il parere sul disegno di legge, perchè non era stato stimato il minore introito per l'erario.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo tendente ad aggiungere all'articolo unico i seguenti commi:

«L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulta che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

NEPI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo.

Mi sembra peraltro che l'emendamento non ricomprende le proposte avanzate nella precedente seduta, nel senso cioè che non vengono limitate queste agevolazioni ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motori a benzina ed a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, nè viene dato un chiarimento sulla natura delle importazioni.

Il relatore esprimerà parere favorevole nel caso in cui i colleghi intendessero presentare un emendamento in tal senso.

POLLASTRELLI. Intervengo solo per motivare nuovamente la necessità di limitare la

riduzione dell'aliquota alle vetture attualmente assoggettate ad aliquota normale dell'IVA, cioè di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel.

I motivi di questa proposta erano stati indicati nella seduta del 1° agosto: un'agevolazione di questa natura è ragionevole se viene limitata soltanto alle autovetture considerate di uso comune, non di uso voluttuario. La legge istitutiva dell'IVA, anche con il nuovo accorpamento recentemente fatto, ha distinto le autovetture di uso comune da quelle considerate di lusso e assoggettate ad aliquota superiore. Mi sembrerebbe esagerata la riduzione al 2 per cento per le vetture considerate a tutti gli effetti di lusso. Chi vuole acquistare, anche se handicappato, una vettura di lusso è in condizioni di farlo a prezzi largamente superiori, mentre invece riteniamo necessario agevolare la possibilità di acquistare automobili non di lusso.

Per questi motivi presento un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: «e le importazioni di veicoli» le altre: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina ed a 2.5000 centimetri cubici se con motore diesel».

PRESIDENTE. Sarebbe a questo punto opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, poichè l'emendamento del Governo e la proposta di modifica del senatore Pollastrelli saranno trasmessi alla Commissione bilancio che dovrà esprimere un parere.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive» (1482), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive», d'iniziativa dei deputati Colucci, Lo Bello, Rosini, Cuojati, Seppia, Caccia, Aniasi, De Carli, Sacconi, Tesini, Salerno, Marzo, Piro e Alberini, già approvato dalla Camera dei deputati.

POLLASTRELLI. Preliminarmente, signor Presidente, vorrei far risultare a verbale che fin dal 1984 il nostro Gruppo ha presentato qui al Senato il disegno di legge n. 550, avente lo stesso oggetto del disegno di legge oggi in discussione e praticamente riguardante la stessa materia.

Quel disegno di legge fu assegnato alle Commissioni congiunte affari costituzionali e pubblica istruzione. Molto opportunamente, la Presidenza di questa Commissione, con propria lettera, eccepì la competenza della Commissione finanze e tesoro su quel provvedimento. Ora, sarebbe stato opportuno abbinare l'esame di questa nostra proposta legislativa con quello del disegno di legge n. 1482. Non so come possa essere sfuggita alla Presidenza di questa Commissione l'esistenza di questo disegno di legge; comunque non facciamo richiesta formale di abbinamento, ci interessa soltanto che risulti a verbale che questa nostra proposta è presente al Senato da un anno e mezzo.

Voglio infine sottolineare che i senatori comunisti consentono sul testo pervenuto dalla Camera semplicemente in quanto corrisponde a quanto essi stessi avevano proposto.

PRESIDENTE. Come ella sa, senatore Pollastrelli, l'esame di quel disegno di legge fu sottratto alla competenza esclusiva di questa Commissione, perchè si ritenne che lo si potesse trattare insieme a tutti gli altri disegni di legge riguardanti lo sport, tra cui vi era anche un'iniziativa analoga della Democrazia cristiana, che conteneva norme di modifica della legge 23 marzo 1981, n. 91.

All'epoca inviai una lettera alla Presidenza del Senato per rivendicare la nostra competenza. Non si trattava di una rivendicazione astratta, perchè spesso in questa materia non basta emettere un parere.

Ciononostante, richiamare al nostro esame quel disegno di legge nella presente sede

avrebbe comportato un *iter* troppo lungo. Prendiamo dunque atto delle dichiarazioni del senatore Pollastrelli che nel merito potrà esprimere le sue opinioni.

Prego il senatore D'Onofrio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame è il risultato di un lavoro complesso svolto alla Camera dei deputati sulla base di numerose proposte legislative di iniziativa parlamentare. Le ricordo soltanto per completezza di informazione preliminare: una che aveva ad oggetto il trattamento fiscale dell'attività sportiva, un'altra che regolava il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive, un'ulteriore che recava la disciplina fiscale delle attività sportive. Queste proposte di legge testimoniano, insieme al disegno di legge richiamato dal senatore Pollastrelli e ad altri presentati qui al Senato in un contesto più ampio, l'attenzione notevole, anche se non sufficientemente coordinata, di tutti i Gruppi politici in ordine a taluni aspetti particolari della vita sportiva nazionale.

In primo luogo è da ricordare il trattamento fiscale delle attività sportive in genere, viste dal punto di vista organizzativo, delle modalità di svolgimento, della natura giuridica degli enti che le svolgono e dello scopo di lucro o meno delle attività svolte. Questo aspetto attiene alla fiscalità dello sport, vista nel senso ampio del termine. In secondo luogo, vi sono aspetti minori, ma molto rilevanti, che attengono alle attività dilettantistiche, collegati all'attività sportiva: la garanzia della regolarità dello svolgimento delle gare quando queste abbiano carattere di ufficialità; il problema del trattamento fiscale delle indennità erogate a favore degli arbitri, dei giudici di gara, dei cronometristi, dei loro collaboratori, che svolgono queste attività non professionalmente (cioè quali attività integrative, complementari da cui non si trae il sostentamento). Questo aspetto ha finito col diventare preminente in Parlamento, stante anche la sua maggiore semplicità di trattazione rispetto alle altre questioni, che continuavano a presentare aspetti più delicati e complessi in ordine alla natura giuridica delle società sportive, al rapporto tra attività sportive professionistiche e attività sportive dilettantistiche, a fini di lucro o meno, con reinvestimento dei proventi nella stessa attività sportiva o meno, eccetera.

Sicchè la Camera dei deputati si è orientata nel senso di scorporare dall'insieme delle proposte di legge che ho indicato in premessa la parte che disciplina esclusivamente il trattamento tributario di queste indennità, rimborsi spese e compensi comunque connessi allo svolgimento delle attività di arbitro, di giudice di gara, di cronometrista e di collaboratore dei medesimi soggetti.

La mia opinione è che in questa sede sia opportuno attenerci, nel nostro esame, a questo aspetto specifico, non riallargando il fronte ai diversi profili fiscali concernenti lo sport, visto che la particolare urgenza dello svolgimento di tutti i campionati in corso, di tutte le attività agonistiche con carattere di ufficialità in corso, fa ritenere preminente questa parte della disciplina fiscale dell'attività sportiva. Ciò non significa che l'altra parte, oggettivamente più ampia quanto a destinatari e quanto a incidenza nella vita sportiva del nostro Paese, debba essere rimessa a dormire. D'altra parte, essa ha bisogno di un approfondimento maggiore di quello necessario alla soluzione della questione delle indennità degli arbitri e equiparati, ma non può rimanere a lungo estranea all'attenzione del Parlamento perchè l'insieme dell'attività sportiva, con il tumultuoso espandersi della spesa nel corso degli ultimi dieci, quindici anni, con la partecipazione a gare ufficiali complessivamente di milioni di atleti, fa ritenere che una disciplina fiscale ancorata o soltanto alle logiche delle attività sportive ad alto contenuto economico — quelle che fanno titoli di prima pagina sui giornali — o al concetto che le attività sportive agonistiche siano limitate a pochi partecipanti poteva essere valida qualche anno fa, ma oggi va decisamente corretta ed aggiornata.

Quindi, mi permetterei, *a latere* del disegno di legge al nostro esame, di invitare la Presidenza, stabiliti gli opportuni anche se informali contatti con la Commissione pub-

blica istruzione del Senato, a valutare i tempi e i modi per affrontare il tema della fiscalità nello sport per gli aspetti non trattati oggi, con la più rapida sollecitudine possibile.

Detto questo in termini di premessa, vengo alla parte residua di questo disegno di legge. Dico «parte residua» perchè, avendo dato una scorsa al disegno di legge n. 550, presentato dai senatori Canetti, Pollastrelli, Morandi e Bonazzi, ho visto che anche questo, come gli altri originariamente presentati alla Camera, contiene sia la parte relativa alle indennità, sia la parte della disciplina fiscale delle società dilettantistiche. Anche da questo punto di vista l'orientamento iniziale era comune. Restringendo quindi il nostro esame alla parte residua, mi sembra di poter dire che la disciplina prevista nel testo pervenutoci dalla Camera muove dall'ispirazione di non considerare compensi che concorrono a formare il reddito degli arbitri, dei cronometristi, dei giudici di gara e dei loro collaboratori tutta quella parte che costituisce oggettivamente rimborso di spese sostenute (che qualora venisse chiamata a comporre il reddito degli interessati, finirebbe col provocare un esborso netto di queste persone a favore delle federazioni sportive, per una attività che non comporta guadagno).

La presa d'atto di una conseguenza che - non vi è dubbio — appare aberrante ha fatto sì che la Camera si orientasse verso una proposta definitiva volta, nella sostanza, a stabilire che coloro che svolgono attività sportiva a titolo gratuito non devono pagare imposte sulle somme che ricevono a titolo di rimborso per le spese anticipate per conto delle rispettive federazioni per effettuare le loro attività, volte a consentire lo svolgimento regolare delle manifestazioni sportive. I due articoli del disegno di legge al nostro esame, il primo diviso in cinque commi, il secondo in due, hanno questo obiettivo, ma a mio parere esso è solo parzialmente raggiunto nei termini in cui la Camera ha approvato la proposta. Anzi, in conseguenza di un evidente mancato coordinamento tra le diverse disposizioni dell'articolo 1, sembrerebbe che per taluni aspetti si possa giungere persino al risultato aberrante che, qualora approvassimo il provvedimento nei termini in cui l'ha approvato la Camera, in alcune circostanze gli interessati pagherebbero più di quello che pagano oggi, il che è evidentemente l'esatto opposto di quello che vuole il legislatore. Ciò è avvenuto probabilmente perchè la materia fiscale, nella complessità dei richiami e dei rinvii ai testi vigenti, alle norme derogatrici di norme generali, può condurre a conseguenze di questa natura.

Mi riferisco in particolare al fatto che il primo comma dell'articolo 1, nello stabilire la non sottoponibilità ad imposizione di quella parte di compenso che ecceda i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, prevede che a determinare entità dei compensi ricevuti, per vedere se questi superano il limite di esonero dall'imposizione previsto dal comma citato (che è di 60.000 lire, se non vado errato), concorrano anche le spese di viaggio documentate e le indennità chilometriche. Poichè le spese di viaggio documentate e le indennità chilometriche non sono indennità, ma rimborsi in senso stretto, se il viaggio costa più di 60.000 lire — fatto molto frequente e possibile — il biglietto di viaggio finisce con l'essere una fonte di reddito presunto sulla quale si paga persino un'imposta. Questa integrazione, se non ho letto male, non era prevista, giustamente, dal disegno di legge del Gruppo comunista, che non prevedeva le spese di viaggio tra quelle il cui rimborso concorre a formare il reddito. Mi sembrerebbe pertanto opportuna una più precisa definizione dei compensi la cui erogazione entra a comporre la base al di là della quale si devono pagare le imposte. Questo per ciò che concerne il primo comma dell'articolo 1.

Sul secondo comma, dove analogamente ci si riferisce a compensi, c'è da rilevare che esso prevede che le somme corrisposte — parliamo in questo caso di indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente — devono essere considerate al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche. Qui, il mancato coordinamento appare evidentemente clamoroso, ma in questo caso mi sembrerebbe altrettanto da valu-

tare con serietà l'ipotesi che non possa essere considerato reddito il compenso concernente il vitto e l'alloggio della trasferta, perchè anche in questo caso ci troviamo in presenza di qualcosa che è evidentemente strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività e non è un vero compenso. Invece, se così ragioniamo, le 60.000 lire oggi previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 in modo forfettario, finirebbero col coprire le spese oggettivamente sostenute dagli arbitri e dagli assimilati non per il trasporto, il vitto e l'alloggio, ma per le attrezzature, l'abbigliamento, le spese telefoniche e quant'altro mai, a coprire le quali può essere considerata l'indennità di trasferta.

In altri termini l'indennità di trasferta, a mio giudizio, deve essere distinta in due parti: da un lato ci sono le spese documentate rigorosamente che non possono rientrare nel limite di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; dall'altro le spese non documentabili, perchè relative alla preparazione e svolgimento di questa attività dilettantistica, che concorrono a formare il reddito. Il rimborso spese per gli spostamenti non può far parte della previsione normativa dell'imposizione; l'indennità per l'attività svolta fa parte invece della base imponibile qualora superi la cifra indicata forfettariamente dal legislatore parecchio tempo fa.

Altri commi non presentano, secondo me, necessità di correzioni o integrazioni. Il terzo comma si riferisce alla disciplina fiscale dei premi: se non superano l'importo di lire 100.000, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente. Sono invece esclusi i premi il cui ammontare risulti formato dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva; è evidente che non vi è un arricchimento in senso stretto. Nel quinto comma si ha una interpretazione autentica in ordine a ciò che è avvenuto finora.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria. Non ho da esprimere al riguardo alcuna opinione; sarà la Commissione bilancio a stabilire se è sufficiente quanto previsto. Nell'ipotesi, che ho indicato, che il testo possa comportare globalmente una maggiore imposizione rispetto a quella attuale, dovremmo parlare non di copertura ma di riduzione della spesa; sarebbe singolare.

La mia proposta in ordine a questo disegno di legge è la seguente: è opportuno che la Commissione approvi il provvedimento con la massima sollecitudine. La correzione però di certe incongruenze del testo, di intesa con il Governo, potrà portare all'approvazione di un disegno di legge conforme all'intento non generico di agevolare lo sport, e di far sì che coloro che assicurano la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni non si ritirino in massa compromettendo l'attività sportiva in genere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore D'Onofrio per la sua ampia esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Poche sono state le novità in campo legislativo nell'ultimo periodo sul fronte finanziario e fiscale per il settore sportivo.

Sono state fatte due sole nuove leggi, pur importanti: la n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo e la n. 50 del 18 febbraio 1983 di riforma del credito sportivo.

Il ruolo dei comunisti è stato essenziale per entrambe.

L'iniziativa legislativa del Partito comunista dal 1977 è stata costante per lo sport; non ci siamo limitati, in ogni legislatura, a ripresentare disegni di legge di normativa generale per impianti e finanziamenti, per la riforma dell'ISEF, per una nuova disciplina dell'insegnamento nelle scuole delle attività motorie e sportive, ma anche per agevolazioni fiscali alle società sportive.

Siamo dell'opinione che alle istituzioni pubbliche spettino ruoli importanti ai fini della promozione delle attività sportive e motorie e dell'ampliamento della base dei praticanti.

Al Governo e al Parlamento spettano le linee di politica generale (legge-quadro); alle Regioni la programmazione; agli enti locali, Comuni e Province, l'attuazione dei programmi sul territorio (impianti, promozione e rapporti con la scuola).

Ma poichè autonomia dello sport significa e presuppone autonomia finanziaria e certezza del diritto, l'attuazione di tale politica necessita di adeguati finanziamenti e di sostegni produttivi efficaci, finanziari e fiscali. Occorre un fondo nazionale alimentato dal Totocalcio (per la percentuale che è attualmente assorbita dall'erario, 400-450 miliardi annui) da destinare, attraverso le Regioni, agli enti locali per l'attuazione dei programmi in collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo, con contributi in conto capitale e in conto interesse da prevedere nelle leggi regionali.

È però altrettanto urgente una definizione giuridica delle società sportive dilettantistiche, cosa che oggi non esiste nel panorama giuridico e legislativo del nostro Paese; ciò soprattutto per le connessioni con la questione fiscale e con quella parafiscale che affliggono soprattutto le piccole e medie società, ma anche per accedere al sostegno finanziario attraverso il credito agevolato e i contributi in conto capitale.

Al Senato i senatori del Partito comunista hanno presentato disegni di legge al riguardo; ne esistono di altri Gruppi. Se c'è volontà politica possono essere approvati subito.

Uno degli strumenti più efficaci, ai fini del sostegno produttivo dello sport, in quanto risponde, più di ogni altro, a rigorosi criteri di trasparenza ed automatismo ed è pertanto «svincolato» da ogni e qualsiasi manovra di clientelismo e paternalismo, è lo strumento fiscale e parafiscale. D'altronde è la stessa sesta direttiva CEE — contenente norme comuni in materia di imposta sul valore aggiunto — che all'articolo 13, lettere *m*) e *o*), prevede espressamente l'esenzione «per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica», nonchè «per le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dalle società sportive, in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi a loro esclusivo profitto».

Si tratta, perciò, di dare completa attuazione alla suddetta normativa per la parte ancora non recepita nella nostra legislazione.

Non per spirito di parte, ma desidero ricordare che i comunisti in Parlamento, nell'ultimo decennio, da quando è entrata in vigore la riforma tributaria, si sono fatti portavoce, e per primi, di tale esigenza.

Un primo risultato si ottenne con l'esenzione dall'IVA, nel 1979, per le società sportive, in sede di prima attuazione della sesta direttiva CEE.

Un secondo risultato lo si è ottenuto con l'estensione della detta esenzione dalle imposte indirette anche alle imposte dirette, nell'anno 1982; ciò è avvenuto con imperdonabile e colpevole ritardo del Governo nel recepire il parere unanime della Commissione parlamentare dei Trenta, espresso favorevolmente sulla materia, già alla fine del 1981.

È opportuno ricordare ancora che i comunisti in Parlamento sollecitarono il Governo ad adempiere con urgenza al recepimento della sesta direttiva CEE anche per le imposte dirette, prima con un'interpellanza urgente, poi con un proprio disegno di legge con cui ci si sostituiva al Governo stimolandone l'azione.

Nel frattempo gravi erano le preoccupazioni che assillavano le società, i loro dirigenti, gli stessi soci sportivi, per il vuoto legislativo in materia, per il contenzioso già apertosi con l'Amministrazione finanziaria e con il «terrore» di vedersi piombare nelle proprie sedi ispezioni e controlli della Guardia di finanza. Sono stati quelli, del ritardo colpevole dei Governi, anni terribili per tanti presidenti di società sportive e dirigenti delle stesse.

«Invece di fare i dirigenti — abbiamo sentito più volte affermare in incontri e manifestazioni —, noi dell'associazionismo dilettantestico dovremmo rapidamente trasformarci in commercialisti». Oppure ancora e paradossalmente: «Oltre che alla medicina sportiva per gli atleti, occorrerebbe porre mano ad una particolare specifica medicina di prevenzione e cura per incipiente cardiopatia da dirigenza sportiva, derivanti dal terrore, dallo *stress* e dalle preoccupazioni relative alla non certezza del diritto proprio in materia tributaria».

Circa l'argomento che stiamo oggi trattando, e in modo particolare la tassazione delle indennità di trasferta, molti dirigenti sportivi sono stati sicuramente e sono tuttora preoccupati. Da qui l'urgenza di provvedere

all'approvazione del disegno di legge che è alla nostra attenzione, da parte di tutte le forze politiche che sono presenti in Parlamento con propri provvedimenti su tale materia. Tale approvazione potrà dare tranquillità agli operatori, e quanto meno risolvere uno degli annosi problemi che stanno sul tappeto. Il disegno di legge dovrebbe rimanere aderente al contenuto del testo approvato dalla Camera dei deputati per poter avere un *iter* il più breve e celere possibile.

Per tutti i motivi esposti il Gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, anche perchè un maggiore perfezionamento di alcuni aspetti tecnici, riguardanti l'articolo sulla detassazione delle indennità di trasferta, lo rende praticabile nel concreto. Siamo del parere che, non appena l'ufficio legislativo del Ministero competente sarà in grado di affrontare e dirimere i problemi insorti, la nostra Commissione potrà esprimere il suo voto favorevole in sede deliberante. Con la modifica apportata, la Camera dei deputati potrà poi approvare definitivamente il provvedimento tanto atteso dal mondo sportivo.

LAI. Onorevole Presidente, intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il relatore sul disegno di legge che stiamo esaminando. Faccio mie anche le giustificazioni per un rinvio della sua approvazione, avanzate dallo stesso relatore, per addivenire ad un testo più idoneo e comprensibile.

Voglio ricordare a me stesso — lo hanno detto il senatore Pollastrelli ed il senatore D'Onofrio — che lo sport implica un indirizzo di civiltà estrema, se si desidera che venga praticato a tutti i livelli e soprattutto da parte dei giovani. In campo mondiale esiste una diatriba tra coloro che ritengono che lo sport debba essere di Stato e coloro che invece lo concepiscono come sport libero. Personalmente — ma anche il mio Gruppo è dello stesso avviso — sono per lo sport libero.

Non più tardi di tre anni fa si è tenuto un convegno per dirimere tale questione. Inoltre, ormai in tutte le nazioni si verifica un dualismo tra sport professionistico e sport dilettantistico.

Ebbene, con provvedimenti legislativi precedenti abbiamo regolamentato lo sport professionistico (legge n. 91 del 1981) e si è cercato di convogliare tutte le attività sportive svolte professionalmente nelle società di capitale, mentre lo sport dilettantistico resta organizzato, di norma, in società di persone o in associazioni non riconosciute. Esiste già una differenziazione tra i due settori.

Nella passata legislatura ci siamo interessati altresì del riordino del credito sportivo. Allora il relatore sul disegno di legge, senatore Nepi, fece un lavoro eccezionale includendo una norma che innovava rispetto all'ordinamento precedente: infatti, mentre prima il credito sportivo era indirizzato verso Comuni, Province e Regioni, quindi verso enti pubblici, con quella legge si sono volute coinvolgere anche le società e le associazioni che esercitano lo sport, ancorchè con certe limitazioni.

Ciò premesso, parliamo della fiscalità nello sport. Qui si innesta la questione della idoneità delle espressioni presenti nel testo approvato dalla Camera. Il relatore ha fatto rilevare che vi sono delle perplessità riguardo il trattamento dei rimborsi spesa e delle indennità di trasferta. Le perplessità debbono essere risolte positivamente, in modo tale che effettivamente la tassazione non vada, o vada soltanto in parte, ad aggiungersi ad imposte relative ad altri emolumenti dei soggetti di imposta, e non costituisca prelievo maggiore rispetto alla normale tassazione. Da questo punto di vista mi corre l'obbligo di precisare — penso che il Governo possa risolvere agevolmente questo problema — che non necessariamente deve ancorarsi alla questione della tassabilità il parametro, di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, delle 60.000 lire per trasferte in Italia e delle 100.000 lire per trasferte all'estero. Questi addetti allo sport, infatti, fanno anche trasferte all'estero: prendiamo il caso degli arbitri intenazionali.

POLLASTRELLI. Il parametro è stato fissato a 100.000 lire solo in quanto così è parificato allo stesso trattamento che hanno i lavoratori dipendenti.

LAI. È questo che voglio dire. È vero che esiste l'articolo 48 del decreto del Presidente

della Repubblilca n. 597 del 1973 che, quando parla di redditi da lavoro dipendente, ancora alle 60.000 lire l'esenzione dalla tassazione, ma lì si parla di indennità forfettaria. Allora è giusto fare intanto la discriminazione tra rimborsi spese e indennità forfettaria per le trasferte. Poi, se vogliamo, anzichè ancorare l'esenzione alle 60.000 lire, potremo anche indicare una cifra diversa. Faccio questa proposta alla Commissione e al Governo per vedere se sia possibile fissare un importo diverso.

GIURA LONGO. Le 60.000 lire sono giornaliere.

POLLASTRELLI. In un mese sarebbero 1.800.000 lire. Più si aumenta la detassazione e più sono possibili i «marchingegni» per far rientrare spese varie nel rimborso spese.

LAI. Siccome stiamo parlando di sport, non parliamo di «marchingegni». Si potrebbe vedere quanto costa allo Stato una variazione quale quella che ho indicato. Si tratta comunque di una proposta di carattere generale, sulla quale sono disposto a non insistere. Volevo soltanto ricordare che agevolando anche dal punto di vista fiscale lo sport facciamo una opera di civiltà per la nostra Nazione.

NEPI. Anch'io vorrei fare una brevissima dichiarazione, riservandomi di approfondire alcuni aspetti della questione con la presentazione di eventuali emendamenti. Ho infatti raggiunto il convincimento che questo provvedimento, pur nella espressa volontà di portarne a compimento l'*iter* con rapidità, richieda un ulteriore approfondimento.

Così com'è formulato, infatti, questo provvedimento — mi riferisco soprattutto al primo e secondo comma dell'articolo 1 — non chiarisce in modo convincente l'obiettivo che vuole raggiungere. Quindi, pur comprendendo le buone intenzioni dei colleghi della Camera, l'impressione è che resteranno aperti alcuni aspetti interpretativi di questa norma, tali da modificare solo marginalmente l'attuale sistema impositivo. Ci si riferisce certo agli atleti che svolgono attività dilettantistiche, ma ci si riferisce anche alla classe arbitrale. Non credo, però, che così com'è formulato l'attuale disegno di legge risponda integralmente all'obiettivo fondamentale che da anni stiamo cercando di perseguire, proprio per ridurre al minimo la palese ingiustizia di considerare tassabili quelli che sono semplici rimborsi spese, sia quelli fatti a piè di lista che quelli a carattere forfettario, e ciò sia per quanto riguarda gli atleti, sia per quanto riguarda coloro che operano nel mondo sportivo come collaboratori e comunque nell'ambito di attività dilettantistica.

Mi sono limitato a fare questa dichiarazione, proprio per l'importanza che anch'io attribuisco al provvedimento, anche per il completamento che esso può dare, come è già stato ricordato, alla stessa legge sul credito sportivo di cui fui relatore in questa Commissione.

GIURA LONGO. Desidero commentare brevemente questo disegno di legge. In primo luogo ritengo sia opportuno e giusto procedere, come è stato detto sia dal relatore che dagli altri colleghi intervenuti, ad una rapida approvazione del testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati, salvo la soluzione di quelle questioni tecniche che ha ha indicato il relatore, e che comunque dovrebbero restare nell'ambito di aggiustamenti che in qualche modo mirano a rendere più agevole l'applicazione del provvedimento.

Mi rendo conto che la materia è estremamente delicata, ma ritengo che sia anche importante che il Parlamento dia in questo momento un segnale di incoraggiamento al mondo dello sport, soprattutto per quel che riguarda le questioni relative a questo disegno di legge e allo sport promozionale,non agonistico.

C'è materia per considerazioni sufficienti a ritenere che questo disegno di legge possa essere approvato con urgenza, anche se vi sono difficoltà da superare, e si tratta di questioni estremamente delicate, come quella importantissima della ricerca della copertura finanziaria. Ora, è evidente che da questo punto di vista, proprio per eliminare le difficoltà che possono ostacolare un *iter* celere, credo debba esssere accolta la proposta

del relatore di procedere in tempi rapidi all'individuazione delle correzioni tecniche necessarie.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere solo qualche considerazione sui problemi fiscali nel settore dello sport.

Siamo in presenza di una materia in parte contrastata — dobbiamo dire che c'è stato qualche problema anche nei rapporti tra Governo e Parlamento — per posizioni non molto chiare o perchè venivano affrontati problemi che richiedevano interventi di maggiore ampiezza. Credo che aver limitato il disegno di legge a questa sola parte abbia consentito di risolvere la questione.

Vorrei far presente che sarà possibile deliberare su questo argomento solo fino alla prossima settimana, perchè poi saremo impegnati nella sessione di bilancio; lo potremmo altrimenti esaminare ed approvare a dicembre, quando la Camera dei deputati sarà a sua volta impegnata nella discussione sul bilancio dello Stato. Quindi, se la nostra Commissione non lo approva entro la prossima settimana, prima di gennaio il disegno di legge non potrebbe avere l'approvazione definitiva e l'attività sportiva ne risulterebbe pregiudicata.

Concordo con quanto hanno detto il relatore e gli altri intervenuti nel dibattito: è necessaria qualche modificazione, ma starei attento a non ampliare il campo perchè altrimenti non faremmo in tempo ad approvare il provvedimento.

Prego caldamente il Governo — e so che vi è piena disponibilità — di darci tutta la collaborazione possibile, per superare anche le remore che esistevano in una fase iniziale, comprensibili per la preoccupazione di modificare una normativa, sulla base pure di quanto ha richiamato il senatore Pollastrelli circa la direttiva della CEE e della volontà unanime dei Gruppi di procedere in questo senso.

Mi auguro che da parte della Commissione bilancio, che sta manifestando qualche preoccupazione, non si abbiano difficoltà. Prego i colleghi di procedere rapidamente nell'esame delle modifiche in modo da poter concludere l'*iter* nella prossima settimana, e trasmettere il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Occorre avere in mente questi limiti: ampliando la portata del provvedimento, avremmo problemi di tipo diverso anche da parte del Governo.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Preannuncio, signor Presidente, la presentazione di un emendamento tendente a sopprimere all'articolo 1, primo comma, le parole: «le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche».

Preannuncio inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, un altro emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «al netto delle spese di viaggio», le altre: «, vitto e alloggio».

Per quanto riguarda la prima proposta di modifica, ritengo che il problema non potrebbe essere risolto in via interpretativa dagli uffici; l'Amministrazione non può interpretare la legge in senso opposto a quanto in essa è scritto.

Per ciò che attiene al secondo emendamento, direi che questa puntualizzazione potrebbe non essere strettamente necessaria, in quanto si potrebbe pervenire allo stesso risultato per via di interpretazione da parte dell'Amministrazione, ma ritengo comunque più opportuno inserirla.

Le modifiche renderebbero il provvedimento idoneo a far sì che solo l'indennità e il compenso per l'attività svolta, non il rimborso spese, concorrano oltre un certo limite a formare il reddito.

PRESIDENTE. Nel terzo comma si dice che i premi che non superino le 100.000 lire non concorrono a formare il reddito complessivo; se superano le 100.000 lire vengono invece tassati per l'intero ammontare.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Non sono un esperto di diritto tributario ma mi sembra di capire che, se si superano le 100.000 lire, la ritenuta è sull'intero ammontare.

POLLASTRELLI. Se superano le 100.000 lire concorrono a formare il reddito complessivo e sono soggetti alla ritenuta.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione.* Mi sembra un modo per contenere i premi ad un livello simbolico. Questa è la *ratio* della norma. Non modificherei il comma.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* È noto che il Governo, alla Camera dei deputati, aveva manifestato il suo scarso entusiasmo per un provvedimento che comporta esenzioni fiscali. Esso ha preso atto tuttavia, in quella sede come in questa, che vi è un orientamento generale dei Gruppi politici a favore di un alleggerimento del regime tributario delle indennità per questa particolare categoria di addetti alle attività sportive.

Certo che rispetto al testo pervenuto dalla Camera le perplessità sono assai consistenti, non solo per le ragioni qui illustrate, ma anche per altre. Ad esempio, la disposizione del quarto comma dell'articolo 1 resterebbe inefficace perchè non tiene conto del distacco che viene ad operarsi a seguito del trasferimento di somme o valori dall'economia di un soggetto a quella di un soggetto diverso. Tale norma in definitiva non innoverebbe rispetto al regime precedente.

Sotto questo profilo i destinatari del provvedimento non hanno dunque manifestato entusiasmi particolari.

Preso atto di questi rilievi, preso atto della volontà dei Gruppi, preso atto anche di un eventuale abbinamento con il disegno di legge del Gruppo comunista, il Governo è d'accordo con l'ipotesi qui formulata di riconsiderare complessivamente la parte tecnica del disegno di legge, per trovare entro la prossima settimana una soluzione che consenta, con le necessarie cautele rispetto alla materia, di arrivare ad una soluzione soddisfacente.

PRESIDENTE. Ringraziamo di questa disponibilità il Governo. Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE